



COMUNE DI CALANGIANUS

**Regolamento comunale per l'esercizio del servizio
di Noleggio Con Conducente**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Disciplina del Servizio

Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Art. 6 - Ambiti operativi territoriali – Foglio di servizio - Accesso nel territorio comunale

Art. 7 - Individuazione del contingente di titolarità

Art. 8 - Requisiti per il rilascio e il mantenimento del titolo autorizzatorio

Art. 9 - Impedimenti soggettivi

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 11 - Contenuti del bando di concorso

Art. 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13- Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

Art. 14- Presentazione delle domande

Art. 15- Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

Art. 16- Validità delle autorizzazioni

Art. 17- Inizio del servizio

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 20 - Collaboratore familiare

Art. 21 – Sostituzione alla guida

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

Art. 23 - Diritti dei conducenti

Art. 24 - Divieti per i conducenti

Art. 25 - Responsabilità del titolare

Art. 26 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 27 - Sostituzione dei veicoli

Art. 28 - Controllo dei veicoli

Art. 29 - Interruzione del trasporto

Art. 30 - Trasporto delle persone portatrici di handicap

Art. 31 – Tariffe

Art. 32 – Vigilanza

Art. 33 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 34 - Norma di rinvio

Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I - Il Servizio di Noleggio con Conducente Disposizioni Generali

Art. 1 – Disciplina del Servizio

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N. C. C.) di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente (categoria M1), come definito dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.

Al servizio di cui al comma 1 si applica la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - L.R. Sardegna 7 dicembre 2005, n° 21, art, 39;
 - Decreto Legge n. 135/2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 12/2019 ha innovato la L. n. 21/1992 prevedendo per le Regioni Sicilia e Sardegna la rimessa in ambito regionale e non comunale (art. 10 bis);
 - Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 32/55 del 8 agosto 2019 – Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente);
 - Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 - istituzione Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e Foglio di Servizio Elettronico (FDSE);
 - Legge 16.12.2024, n. 193 per il mercato e la concorrenza
 - Circolare prot. U0034247 del 3 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - indicazioni sulle modalità di accesso al FDSE nonché sulla sua struttura, la gestione, la consultazione, la trasmissione dei dati e il canale di assistenza per il supporto;
 - Circolare Ministero dell'Interno prot. 300/STRAD/1/0000013498.U/2025 del 5 maggio 2025, indicazioni operative sull'attuazione dell'art. 25 della legge 193/2024;
 - Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 12/30 del 20 marzo 2012;
 - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 85, riguardante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali per il noleggio e i servizi da piazza;
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - Legge 4 agosto 2006 n. 248
 - D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...”.
 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931)
 - L.193/2024 (legge per il mercato e la concorrenza);
3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Definizione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente, disciplinato dal presente Regolamento, costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore ma anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti, senza limite territoriale e privo di carattere obbligatorio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono valide sull'intero territorio Regionale. Il titolare deve obbligatoriamente disporre di una sede operativa situata nel territorio del Comune di Calangianus. È consentita la disponibilità di una o più rimesse nel territorio della Regione Sardegna, purché idonee allo stazionamento del veicolo e certificate dalle autorità competenti.
4. È vietato, in attesa di prenotazione, lo stazionamento dei veicoli in servizio di noleggio con conducente su suolo pubblico. È sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso. L'Amministrazione comunale laddove non sia esercitato il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate ai taxi.
5. L'inizio e il termine del servizio devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche all'interno dell'intero territorio regionale.
6. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nell'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale, mediante telefax, mail e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.
7. Nello svolgimento del servizio dovranno essere garantiti gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e dal Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 inerente l'istituzione Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) e successive direttive e circolari attuative;
8. Il Comune pubblicherà in apposita sezione del proprio sito web l'elenco dei noleggiatori, i rispettivi recapiti telefonici e i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli, nonché il numero telefonico del Comune al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.
9. Ai veicoli adibiti a servizio NCC è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

CAPO II - Condizioni d'esercizio

Art. 3 – Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di apposita autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'espletamento di bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o noleggio a lungo termine in base alla programmazione economica e territoriale regionale.
2. Le autorizzazioni sono personali, riferite ad un singolo veicolo e cedibili esclusivamente ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un'autorizzazione precedente e la motivazione della sostituzione.

Art. 4 – Cumulo dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148, è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mentre non è ammesso il cumulo di licenza taxi e autorizzazione NCC.¹
2. Ad ogni autorizzazione deve corrispondere un veicolo distinto e la relativa rimessa.

Art. 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.
2. I titolari di autorizzazione in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio, possono mantenerne la titolarità, facendosi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992, il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti o in base ad un contratto di gestione».
3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

¹ È ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1. 2.

Nei casi di cui alla lettera a) è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 6 – Ambiti operativi territoriali - Foglio di servizio – Accesso nel territorio comunale

1. I titolari di autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sardegna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

Ai sensi dell'art. 11 della L. 21/1992 e dei DD.MM. 203/2024 e 226/2024, il titolare è obbligato all'iscrizione al registro RENT e alla tenuta del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE). I dati (targa, conducente, orari, itinerario e fruitore) devono essere trasmessi in tempo reale al centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima del movimento del veicolo dalla rimessa."

2. In caso di mancato funzionamento dei sistemi digitali, resta fermo l'obbligo di tenuta del registro cartaceo sostitutivo, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Comune.

Art. 7 – Individuazione del contingente di titolarità

1. Il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti è fissato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, tenuto conto delle seguenti variabili socio economiche territoriali:

- numero di titolarità già operanti;
- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- estensione territoriale;
- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto;
- frequenza;
- numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro; presenza di poli produttivi; servizi amministrativi;
- servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel comune;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

2. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni occorre tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui al comma 1 del presente articolo, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento o le sue modifiche con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare. Tale relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una

quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al precedente comma 1 che evidensi la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

3. Alla data di adozione del presente Regolamento, il Comune di Calangianus ha una dotazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per il noleggio di veicoli con conducente.

CAPO IV - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento del titolo autorizzatorio

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (art. 51, comma 2, della Costituzione);
- b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 ; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo; Il titolare dell'autorizzazione di NCC ha l'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'attività, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, onorabilità e capacità finanziaria previsti dalla normativa vigente; ai sensi del D.M. 203/2024 ed in conformità con le circolari attuative del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2025; anche l'iscrizione al RENT (Registro Elettronico Nazionale) è un requisito obbligatorio che deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività.
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing o noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire anche al trasporto di persone diversamente abili ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 17 nel caso di assegnazione dell'autorizzazione;
- e) avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio regionale, di una rimessa, intesa come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione;
- f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi.

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

3. Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine) dell'autovettura, del veicolo a trazione animale o della motocarrozetta, nonché della disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa, dovranno essere possedute fin dal momento dell'avvio dell'attività.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 9 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:
 - a) l'essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011);
 - b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - c) l'aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11, 12 e 92 R.D. 18/06/1931, n° 733, T.U.L.P.S.);
 - d) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Calangianus che da parte di altri Comuni;
 - e) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente autorizzazione per il noleggio con conducente, rilasciata sia dal Comune di Calangianus sia da altro Comune.
2. Il verificarsi successivo al rilascio dell'autorizzazione, in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
3. Nei casi a), b) e c), l'impedimento si intende superato qualora sia intervenuta la riabilitazione.

CAPO V - Modalità di svolgimento del concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito ad un pubblico concorso per titoli ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata. Il Bando viene indetto, a cura del Responsabile del servizio comunale incaricato, a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale, entro 90 giorni da quando sia divenuta disponibile per l'assegnazione una o più autorizzazioni.
2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato a cura del Responsabile del servizio comunale competente per la durata di trenta giorni.

La pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione dell'avviso integrale all'albo pretorio del Comune e nel sito Internet dell'Ente;
 - trasmissione dell'avviso integrale alla Regione Autonoma della Sardegna e ai Comuni del circondario;
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
 4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando entro 12 mesi dalla scadenza del precedente. Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Responsabile del servizio comunale competente, anche su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di autorizzazione.

5. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, secondo il contingente individuato ai sensi dell'art. 7, potrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 11 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) la forma del concorso, che dovrà essere per titoli;
 - b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione;
 - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
 - h) il contenuto di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Tra i titoli oggetto di valutazione non potrà essere inserita la residenza nel Comune di Calangianus.

Art. 12 – Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del servizio competente nomina una apposita Commissione.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 13 – Attività della Commissione giudicatrice e criteri preferenziali

1. La Commissione, valuta la regolarità delle domande di autorizzazione, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art.14 e provvede all'espletamento delle prove concorsuali, alla valutazione degli eventuali titoli e criteri preferenziali ed a formulare la graduatoria di merito.
2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:
 - a) Titoli di servizio (Massimo 1,5 punti)
punti 0,5 per ogni anno continuativo di servizio prestato come titolare, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C., di taxi o di trasporto pubblico di linea, e fino ad un massimo di punti 1,5 (3 anni);
 - b) Titoli di Qualificazione Professionale (Massimo 2 punti)
Corsi di Primo Soccorso / BLSD: Certificazione valida per l'assistenza d'emergenza ai passeggeri.
 - c) Caratteristiche Tecniche e Ambientali (Massimo 2 punti)

Al fine di garantire standard elevati di sicurezza stradale, decoro urbano e sostenibilità ambientale, l'Amministrazione assegna punteggi di premialità ai soggetti che dispongono di un parco auto giovane e tecnologicamente avanzato.

➤ Criterio dell'Anzianità Media del parco macchine

La premialità legata alla "freschezza" del parco macchine è calcolata sulla base dell'età media dei veicoli destinati al servizio, risultante dalla data di prima immatricolazione:

* Fascia Gold (Parco d'Eccellenza): Età media del parco compresa tra 0 e 24 mesi. Punteggio assegnato: [2] punti.

* Fascia Silver (Parco Moderno): Età media del parco macchine compresa tra 25 e 48 mesi. Punteggio assegnato: [1,50] punti.

* Fascia Bronze (Parco Standard): Età media del parco compresa tra 49 e 72 mesi. Punteggio assegnato: [1] punti.

I veicoli con anzianità superiore a 72 mesi (6 anni) non concorrono all'assegnazione di punteggi di premialità, pur restando idonei al servizio se conformi alle normative vigenti.

d) Trasporto disabili: Veicolo omologato e attrezzato con pedana mobile per carrozzine (fondamentale per l'integrazione sociale. (Punti: 1,5);

e) Premialità per la prossimità logistica e l'abbattimento dei chilometri a vuoto (Punti: 2).

Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti derivanti dai percorsi tecnici senza passeggeri (chilometri a vuoto) e per garantire la massima tempestività di intervento nel bacino di utenza di riferimento, è assegnata una premialità ai soggetti che dimostrino una stabile organizzazione logistica sul territorio. In particolare, verranno attribuiti punti 2 ai candidati che dichiarino la disponibilità mediante titolo di proprietà, contratto di locazione registrato o atto di comodato d'uso di una o più rimesse idonee, regolarmente autorizzate e rispondenti alle normative vigenti, ubicate nel territorio della Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

3. L'avere esercitato servizio di taxi o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. In caso di parità sarà valutato l'ordine di presentazione della domanda.

4. La graduatoria formulata dalla commissione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità 3 anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

5. I requisiti ed i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, fatta eccezione per i punti d) ed e) del precedente art. 8, per i quali è sufficiente al momento della presentazione della domanda l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14 – Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Calangianus nel rispetto dei termini e altre eventuali modalità previste dal bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.

2. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

- l'avvio dell'attività e le vicende successive sono subordinate alla presentazione, entro 60 giorni, della pratica telematica su portale Sardegna Suape;
 - il Comune pubblica sul sito istituzionale l'elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell'istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
 - il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:
 - a) dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti o in analogo elenco presso un equipollente Istituto di uno stato dell'Unione Europea;
 - b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei titoli preferenziali ai sensi dell'art.13;
 - c) dichiarazione di possesso o di piena disponibilità anche in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo da adibire anche al trasporto di persone diversamente abili ovvero dichiarazione d'impegno ad acquisirlo in proprietà o in piena disponibilità (anche in leasing o noleggio a lungo termine) in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
 - d) dichiarazione di possesso o disponibilità di idonea rimessa situata nel territorio regionale e di sede operativa situata nel Comune di Calangianus;
 - e) dichiarazione di assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9;
 - f) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - g) dichiarazione di impegno relativa all'attivazione di polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
 - h) dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio Taxi e di non aver trasferito licenza per l'esercizio di noleggio veicoli con conducente nei cinque anni precedenti;
 - i) prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della procedura.
3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.
4. Alla presentazione della domanda è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell'interessato, con indicazione dei termini entro cui l'Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

Art. 15 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata.
2. Gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di 30 giorni per motivi di forza maggiore, debitamente comprovati, dovranno inoltrare al S.U.A.P.E del Comune di Calangianus ovvero dell'Unione dei Comuni Alta Gallura - tramite la piattaforma regionale SardegnaImpresa - la pratica di avvio dell'attività di noleggio con conducente, compilata in ogni parte e corredata dei prescritti allegati.

3. A seguito della regolare presentazione della pratica di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio competente provvederà al rilascio della Autorizzazione all'esercizio dell'attività, cui verrà attribuito un numero progressivo. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati i dati del titolare della stessa e del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio.

4. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia senza trasferimento o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione un nuovo numero progressivo, specificando l'autorizzazione sostituita e le motivazioni della sostituzione.

4. Il procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni è disciplinato dal bando di concorso. I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, al decorrere del quale le istanze devono ritenersi accolte se non comunicato il diniego.

Art. 16 – Validità delle autorizzazioni

1. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'autorizzazione.

Art. 17 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri 30 giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI - Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 18 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è parte della dotazione d'azienda e il suo trasferimento è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in particolare dagli articoli 8 e 9, e deve inoltrare allo scopo apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAPE, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere inoltre formalizzato con le modalità previste per il trasferimento di ramo d'azienda.

2. Il trasferimento è disposto dal competente Ufficio comunale qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il subentrante deve possedere l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti alla data del trasferimento, pena la nullità dell'atto.
4. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio da parte del cedente, devono essere consegnati al Comune, entro 20 giorni, sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune tramite procedura pubblica o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata. Il subentrante può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
7. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo stesso. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione alle autorità competenti.
8. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.8, all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 26 del presente Regolamento.

Art. 19 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve, inoltre, alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.

2. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio

comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine il subentrante deve far pervenire l'apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAPE, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti.

3. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 20 – Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, L. n. 21/92, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.8 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

Art. 21 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono conservare la titolarità dell'autorizzazione, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.

CAPO VII - Obblighi, diritti e divieti per i conducenti

Art. 22 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
 - e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - f) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
 - l) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa, entro il termine di 10 giorni;
 - m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
 - n) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e che impediscono l'esercizio dell'attività;
 - o) comunicare all'Ufficio comunale competente eventuali sostituzioni del veicolo, per consentire l'aggiornamento del titolo autorizzatorio.
2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:
 - a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - c) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
 - d) di compilare un foglio di servizio elettronico, di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio (rientro in rimessa), contenente i dati delle prenotazioni relative all'effettuazione di ulteriori servizi e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.;
 - e) di esporre il QR code identificativo RENT – (circolare Min. Interno maggio 2025 - art. 85 e 86 del Codice della strada aggiornato nel 2025)

Art. 23 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;

Art. 24 – Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio di noleggio con conducente di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti modi scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) trasportare i propri animali;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- j) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- k) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;

Art. 25 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Calangianus.

CAPO VIII - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Art. 26 – Caratteristiche dei veicoli

- 1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutta la strumentazione e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente e una sedia a rotelle ripiegata;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per passeggeri;

- e) essere muniti di motore omologato ai sensi di legge (specifiche motorizzazioni a basso impatto potranno essere prescritte in sede di Bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni); le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno uniformarsi alle disposizioni inerenti le emissioni in atmosfera;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.

Art. 27 – Sostituzione dei veicoli

- 1. Il titolare dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 26, dandone comunicazione all'Ufficio Comunale competente attraverso l'apposita modulistica SUAPE.
- 2. Il comune rilascia nulla osta alla sostituzione del veicolo
- 3. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sull'autorizzazione.

Art. 28 – Controllo dei veicoli

- 1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 26.
- 2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.
- 3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

Art. 29- Interruzione del trasporto

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata.
- 2. Al fine di garantire la tutela del passeggero, in caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscono l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

Art. 30 – Trasporto delle persone portatrici di handicap

- 1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 31 – Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

2. I conducenti devono attrezzarsi per accettare anche il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative al contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.

CAPO X - Vigilanza e sanzioni

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 33 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio comunale competente, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;
- b) sia sostituito nel servizio da persone non in possesso dei requisiti previsti e/o che non siano suoi collaboratori familiari o dipendenti;
- c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
- d) non applichi le tariffe di servizio concordate;
- e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro.

3. L'autorizzazione viene revocata dal Responsabile del competente servizio comunale qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del competente servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero la messa in liquidazione dell'azienda nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.

6. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale.
7. La decadenza e la revoca sono comunicate all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
8. L'inosservanza delle norme sul Foglio di Servizio Elettronico o sull'iscrizione al RENT comporta le sanzioni amministrative previste dall'art. 85 del Codice della Strada e può costituire causa di sospensione dell'autorizzazione nei casi di recidiva."
9. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, che non costituiscano violazione dei suddetti artt. 3 e 11, L. n. 21/1992 e del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, è sanzionata ai sensi dell'art.7-bis, D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. La misura della sanzione da applicarsi al caso concreto è da correlarsi alla gravità della violazione. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

10. Per le infrazioni trovano applicazione le seguenti sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono distinte in Lieve, Gravi e Gravissime.

1. Violazioni Lieve

Decoro e Pulizia: Mancata cura del veicolo o abbigliamento non consono.

Comportamento: Fumo o consumo di cibo durante la corsa.

Comunicazioni: Ritardo nel comunicare cambi di residenza o domicilio del titolare oltre i 10 giorni.

Sanzione amministrativa: da 50 € a 150 €. Sospensione autorizzazione: non prevista.

2. Violazioni Gravi

Documentazione digitale (FDSE): Mancata o incompleta compilazione del Foglio di Servizio Elettronico prima dell'inizio del servizio.

Tariffe: Applicazione di tariffe diverse da quelle pattuite o rifiuto di accettare pagamenti elettronici.

Contrassegni: Mancata esposizione dei segni distintivi (scritte "Noleggio", targa NCC, stemma comunale).

Sostituzione Guida: Ricorso a sostituti alla guida senza previa comunicazione o privi di requisiti.

Sanzione amministrativa: da 150 € a 500 €. Sospensione autorizzazione: da 5 a 15 giorni.

3. Violazioni Gravissime

Stazionamento abusivo: Sosta in attesa di clienti su suolo pubblico o in aree destinate ai Taxi.

Mancato Rientro: Violazione dell'obbligo di rientro in rimessa (fatta salva la deroga per pluralità di prenotazioni registrate).

Interruzione Servizio: Interruzione ingiustificata del servizio pubblico senza comunicazione al Comune.

Requisiti RENT: Mancata iscrizione o mancato aggiornamento dei dati nel Registro Elettronico Nazionale.

Sanzione amministrativa: da 500 € a 1.000 €. Sospensione autorizzazione: da 30 a 90 giorni con possibilità di revoca nei casi di recidiva.

Art. 34 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 35 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune trasmette all'Assessorato regionale dei trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché gli altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo lo schema inoltrato dal Servizio regionale competente, che indica in termini percentuali i servizi erogati sul territorio in cui è rilasciata la licenza, anche ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e della determinazione dell'indice di contingentamento di cui al precedente art.7.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale e settoriale vigente.